

## SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

**Ordinanza n. 10/2018/ORD/RC depositata in data 19/09/2018**

**RICORSO:** giudizio per regolamento di competenza, sollevato dalla Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige/Sud Tirolo - Sede di Trento - con ordinanza n. 11/2018, con la quale si è dichiarata l'incompetenza per territorio e disposta la rimessione degli atti alle Sezioni riunite per la definitiva individuazione della Sezione giurisdizionale regionale competente.

**RICORRENTE:**

Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige/Sud Tirolo - sede di Trento -

**PM:** Procura Generale

**RESISTENTI:**

V. G., persona fisica

**QUESTIONE RISOLTA:** nelle ipotesi in cui un magistrato della Corte dei conti assuma la qualità di parte, relativamente alle istruttorie ed ai giudizi contabili di qualsiasi natura, l'art. 18, terzo comma, c.g.c. stabilisce un criterio derogatorio più ampio rispetto a quello previsto in ambito penale circa lo spostamento di competenza, facendo riferimento oltre al dato dell'esercizio attuale delle proprie funzioni, anche all'esercizio al momento del fatto o della domanda.

### **PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

Nell'ipotesi di conflitto negativo di competenza ex art. 20, terzo comma, c.g.c., relativo ad un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, in cui parte convenuta sia un magistrato appartenente alla Corte dei conti da tempo cessato dall'incarico, le Sezioni riunite hanno stabilito che si applica il disposto di cui all'articolo 18, terzo comma, c.g.c., dato che a differenza dell'art. 11 c.p.p., che <<fa esclusivo riferimento all'esercizio attuale o all'esercizio al momento del fatto come criterio di collegamento tra le funzioni esercitate e la competenza dell'ufficio giudiziario...l'art. 18 c.g.c. prevede il diverso criterio derogatorio con riguardo, oltre all'esercizio attuale, all'esercizio al momento del fatto o della domanda>>.

Il Collegio giudicante ha inteso, in tal modo, sottolineare come <<lo spostamento di competenza si realizza con riferimento a tutte le situazioni nelle quali il magistrato assume la qualità di parte, non solo con riguardo all'esercizio delle funzioni al momento della commissione del fatto oggetto di istruttoria o di procedimento giudiziario contabile, ma anche successivamente, fino al momento in cui la domanda giudiziale è instaurata nel processo>>.

In particolare, il supremo Consesso contabile ha statuito che <<la considerazione del periodo intercorrente tra il fatto e la domanda come unitario criterio determinativo consente di superare il problema>> della <<questione inerente alla situazione in cui il magistrato interessato ha perso il suo *status* e abbia cessato di appartenere alla magistratura contabile prima della domanda>>, con ciò puntualizzando che <<il criterio derogatorio adottato dal legislatore con riferimento alle istruttorie ed ai giudizi contabili è, in definitiva, più ampio di quello che prevede lo spostamento di competenza con riguardo ai procedimenti penali>>.

## ABSTRACT

La vicenda giudiziaria, sottoposta al vaglio delle Sezioni riunite, attiene ad una peculiare problematica relativa ad un conflitto di competenza negativo ex art. 20, terzo comma, c.g.c., generatosi tra due diverse Sezioni giurisdizionali regionali, in ordine ad un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, in cui parte convenuta risulta essere un magistrato della Corte dei conti, cessato dall'incarico da oltre dodici anni prima dell'emissione dell'atto di citazione. Si dà atto come, esattamente, la parte convenuta abbia puntualizzato, nella propria difesa, il significato letterale del dato normativo di cui all'art. 18, terzo comma, c.g.c., secondo cui, in tali fattispecie, non può che rilevare l'applicazione del criterio derogatorio relativo allo spostamento di competenza, preventivamente individuato *ope legis* dalla tabella A, a cui rimanda la norma in questione.

Il Collegio decidente, quindi, muovendo dal tenore letterale della norma, ha operato una corretta interpretazione dell'art. 18, terzo comma, c.g.c., disponendo al riguardo che, considerato il periodo temporale intercorrente tra il fatto e la domanda come unitario criterio determinativo della competenza territoriale, la disposizione in oggetto presenta <<*un aspetto di strutturale diversità rispetto alle analoghe norme contenute nell'art. 11 c.p.p., cui...l'art. 30 bis c.p.c. fa esplicito rinvio*>>, di conseguenza il richiamo, effettuato dalla Sezione remittente, alla giurisprudenza costituzionale, pronunciata in relazione all'art. 11 c.p.p., costituisce un riferimento improprio, atteso che non sussiste, nel caso di specie, alcuno spazio di operatività della figura dell'analogia.

Sulla base di tale percorso argomentativo, le Sezioni riunite sono pervenute alla conclusione che l'ambito di applicazione dell'art. 18, terzo comma, c.g.c. presenta un'estensione più ampia, rispetto al criterio derogatorio adottato dal legislatore con riferimento ai procedimenti penali, attribuendo alla Sezione giurisdizionale trentina la legittima competenza in forza dell'interpretazione letterale data alla norma in questione, contenente al suo interno il richiamo alla Tabella A, relativa, appunto, agli spostamenti di competenza, predeterminati per legge, nei casi di istruttorie e procedimenti contabili, nei quali un magistrato assuma la qualità di parte.